



Organismo iscritto al n° 103 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle mediazioni del Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 1) DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento:

- per **“Organismo di mediazione”**, o semplicemente **“Organismo”**, si intende l’Ente del sistema camerale, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per **“Responsabile dell’Organismo”** si intende la persona fisica cui sono attribuiti, con atto interno dell’ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per **“Segreteria”** si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo.

Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
- 2) La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all’allegato C).
- 3) Il presente regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica alle procedure di mediazione gestite dall’Organismo, salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 3) LA SEGRETERIA

- 1) La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.
- 2) La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione e assicura adeguata modalità di conservazione e condizioni di riservatezza per tutti gli atti del procedimento ivi contenuti.
- 3) I documenti depositati si intendono a disposizione di tutte le parti, salvo quanto previsto dall’art. 9 del presente Regolamento.
- 4) La Segreteria:

- a) verifica la completezza della domanda di mediazione;
- b) verifica l'avvenuto pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione;
- c) cura la comunicazione alle parti;
- d) su richiesta di parte, attesta altresì per iscritto l'avvenuto deposito della domanda e l'avvenuta chiusura del procedimento.

5) IL RESPONSABILE DELL' ORGANISMO:

- a) può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento o, salvo diversa concorde volontà delle parti, qualora siano decorsi tre mesi dal deposito della domanda;
- b) dichiara concluso il procedimento con una semplice attestazione, dandone notizia alle parti ove vi siano il rifiuto espresso della parte invitata ad aderire alla mediazione e la parte istante non abbia richiesto, per iscritto, lo svolgimento del primo incontro e la relazione del verbale di mancata comparizione. La presente disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 co. 1-bis del decreto legislativo n° 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i.;

Art. 4) IL MEDIATORE

- 1) Il mediatore non decide la controversia ma chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e le aiuta nella composizione della controversia, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.
- 2) Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi, nel rispetto della normativa vigente e degli standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio e di quanto previsto dal presente regolamento.
- 3) La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita, turnazione, disponibilità ed esperienza in mediazione, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
- 4) Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi.
- 5) Sulla base degli accordi di cui all'art. 7 il mediatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dal Responsabile del Organismo, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri Organismi di Mediazione.
- 6) Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste nel d.lgs. 28/2010 e previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'allegato B, che va considerato parte integrante del presente Regolamento.
- 7) Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.
- 8) Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione, senza ulteriore spese a carico delle parti.
- 9) Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.

Art. 5) CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI

- 1) Presso il servizio di mediazione della Camera di Commercio devono essere conservati, per ciascun mediatore, fascicoli contenenti curriculum dettagliato del professionista, attestati dai corsi frequentati dallo stesso, schede di valutazione dell'operato del mediatore.
- 2) Per ciascun mediatore il Responsabile deve predisporre una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di mediazione e comunicazione. Il mediatore, annualmente, deve provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.
- 3) Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione, provvede a raggruppare per categorie i mediatori iscritti nell'elenco tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale nonché, all'interno di ciascuno di esse, del grado di competenze in materia di mediazione di ciascun mediatore.
- 4) Il Responsabile dell'Organismo, valutato il curriculum professionale del mediatore (tipologia di laurea, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione) e l'oggetto della mediazione, individua in prima istanza una rosa di mediatori.
Il Responsabile procede quindi ad un ulteriore approfondimento, sulla base di un'istruttoria sommaria degli altri elementi della procedura.
- 5) Ove si tratti, a giudizio del Responsabile, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, si procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza sulla base del successivo criterio di esperienza.
- 6) Ove, sempre sulla base della valutazione del Responsabile, si tratti di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione.
- 7) Al fine di procedere all'assegnazione dell'incarico, il Responsabile verifica quindi la disponibilità del soggetto o dei soggetti individuati come i più idonei a gestire la mediazione per cui si discute.
- 8) Qualora il Responsabile individui per la mediazione oggetto della nomina più mediatori ugualmente idonei in base ai criteri sopra individuati, dovrà procedere ad applicare un criterio di **turnazione** avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell'anno sia al valore delle procedure precedentemente assegnate.
- 9) Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell'Organismo di mediazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del mediatore dovrà essere adeguatamente motivato.
- 10) Il Responsabile inoltre, prima di applicare il criterio della turnazione, può offrire alle parti la possibilità di effettuare una scelta congiunta su una rosa di nominativi individuati sulla base dell'applicazione dei criteri precedenti.

Art. 6) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1) Il procedimento di mediazione si attiva su istanza di parte:

- a) quando si intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia, che ha ad oggetto una delle materie previste dall'art. 5 comma 1 bis del d.lgs 28/2010;
- b) quando l'esperimento del procedimento di mediazione è disposto dal giudice;
- c) sulla base di un'apposita clausola contrattuale;
- d) in base alla volontà delle parte.

2) Il procedimento si avvia attraverso il deposito di una domanda completa presso la Segreteria, secondo le modalità previste ed utilizzando gli appositi moduli, disponibili anche sul sito internet dell'Organismo di mediazione.

Nella domanda devono essere indicati:

- a) il nome dell'Organismo di mediazione;
- b) le generalità ed i recapiti delle parti e degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti, unitamente ai documenti d'identità degli stessi e ad eventuali deleghe;
- c) l'oggetto della controversia;
- d) le ragioni della pretesa;
- e) il valore della controversia sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile;
- f) la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio, salvo specifiche esenzioni.

3) La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, quando dovute, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.

La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

4) Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti e motivate esigenze organizzative.

5) La sede dell'incontro di mediazione è presso la sede dell'Organismo o, eventualmente, presso un'altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'Organismo.

6) La Segreteria comunica alla parti la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e trasmette loro copia della domanda di mediazione.

Le parti, 7 gg prima dell'incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.

7) Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte che ha partecipato alla sessione separata.

8) Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

Art. 7) PROCEDURA DI MEDIAZIONE E PRIMO INCONTRO

- 1) Le parti partecipano agli incontri personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito di necessari poteri. Quando la legge espressamente lo prevede, le parti devono farsi assistere da un avvocato, con spese a proprio carico; possono comunque farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia
- 2) Prima che abbia luogo, il primo incontro può essere rinviato solo per eccezionali e comprovanti motivi, con il consenso di tutte le parti, previa verifica della disponibilità dell'Organismo.
- 3) Il primo incontro con il mediatore si svolge con l'obiettivo di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invitare le stesse ed i loro avvocati ad esperirsi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Detto incontro si conclude in ogni caso con la redazione di apposito verbale.
- 4) Nel caso in cui le parti decidono, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un **verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento**. In detto verbale si dà atto unicamente delle presenze e della volontà di non proseguire con il tentativo di mediazione.
- 5) Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
- 6) L'Organismo può avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali sono stati conclusi specifici accordi, il testo dei quali è pubblicato sull'apposita pagina internet del Organismo.
- 7) Su richiesta del mediatore il Responsabile dell'Organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.

Art. 8) ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

- 1) Il verbale di accordo e il verbale di mancato accordo sono documenti sottoscritti dal mediatore, dalle parti ed eventualmente dai loro avvocati secondo quanto previsto dalla legge. Nel verbale il mediatore dà atto dell'esito dell'incontro ed eventualmente, dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo o della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
- 2) Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore formula una proposta di accordo.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro 7 giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle

parti, il mediatore non può formulare la proposta.

3) In ogni caso, il verbale di sarà consegnato alle parti solo a seguito del versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di mediazione dovute.

4) Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

5) Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all'allegato D).

Art. 9) RISERVATEZZA

1) Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro, comprese eventuali motivazioni, non può essere registrato o verbalizzato.

2) Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

3) Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 10) TIROCINIO ASSISTITO

La gestione dei tirocini assistiti avviene secondo i criteri specificati nell'allegato F.

Art. 11) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1) Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

a) la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;

b) la qualificazione della natura della controversia;

c) la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte, se necessario, conferisce procura al proprio rappresentante di cui all'art. 7 del presente Regolamento;

d) l'indicazione del valore della controversia e l'indicazione della competenza territoriale;

e) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;

f) la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

2) L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuale decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;

b) imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

3) In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione , anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ALLEGATO A): Indennità del servizio di mediazione

ALLEGATO B): Codice Etico per i mediatori

ALLEGATO C): Regole per la mediazione secondo modalità telematiche

ALLEGATO D): Scheda di valutazione del Servizio di mediazione

ALLEGATO E): Standard per la formazione e la sezione dei mediatori

ALLEGATO F): Regolamento per il Tirocinio Assistito

ALLEGATO G): Disciplinare per la Tenuta dell'elenco dei Mediatori



Organismo iscritto al n° 103 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle mediazioni del Ministero della Giustizia

ALL. A

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

1. Le indennità di mediazione comprendono le **SPESE DI AVVIO** del procedimento e le **SPESE DI MEDIAZIONE**. Sono altresì a carico delle parti le **spese vive**, (spese di spedizione) sostenute dall'Organismo di mediazione per la gestione della procedura, qualora sia necessario effettuare comunicazioni a mezzo Raccomandata a più parti, istanti o invitate, e il numero di spedizioni da effettuare sia superiore a due.
2. Le **SPESE DI AVVIO**, pari a
 - a. € 40,00 + IVA, = € **48,80** per controversie fino a 250.000,00 euro;
 - b. € 80,00 + IVA, = € **97,60** per le controversie di valore superiore a 250.000,00 euro, (D.M. 4 agosto 2014 n. 139).

Sono versate:

- dalla parte istante al momento del deposito della domanda.
- dalla parte invitata alla mediazione al momento dell'adesione al procedimento.

3. SPESE DI MEDIAZIONE

Le spese di mediazione sono dovute dalle parti che partecipano alla procedura, quando al termine del primo incontro le stesse decidano di proseguire con il tentativo di conciliazione.

Nel caso in cui il primo incontro si conclude con la mancata prosecuzione del tentativo di mediazione le parti non devono corrispondere ulteriori spese oltre a quelle eventualmente già versate.

<i>Valore della lite</i>	<i>Spese di mediazione per ciascuna parte</i>	<i>ivato</i>
Fino a € 1.000,00	€ 43,00(+iva)*	€ 52,46
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 87,00(+iva)*	€ 106,14
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00(+iva)*	€ 195,20
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00(+iva)*	€ 292,80
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00(+iva)*	€ 488,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 667,00(+iva)*	€ 813,74
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00(+iva)*	€ 1.220,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00(+iva)*	€ 2.318,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00(+iva)*	€ 3.172,00
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00(+iva)*	€ 5612,00

*(Nel caso di controversia internazionali l'IVA potrebbe essere non dovuta)

Il Responsabile dell'Organismo si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare di aumentare del 20% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun

scaglione.

Il Responsabile dell'Organismo provvede ad aumentare in misura non superiore al 25% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione.

Nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo non si applica alcun altro aumento tra quelli di cui sopra, ad eccezione di quello previsto in caso di successo della mediazione.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide l'importo delle spese di mediazione avendo come valore di riferimento il limite massimo di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se nel corso o all'esito del procedimento di mediazione il valore discusso dalle parti risulti diverso, l'organismo procede alla rideterminazione delle spese di mediazione.

Quando all'esito del primo incontro le parti decidono di proseguire con il tentativo di conciliazione, le spese di mediazione dovute, dovranno essere corrisposte nella misura di 50% nell'incontro successivo .

Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento e devono essere corrisposte perentoriamente prima del rilascio del verbale di accordo.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso della sostituzione del mediatore nel corso del procedimento o di nomina di uno o più Co-mediatori. Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Modalità di pagamento

- Direttamente presso lo sportello Inforcenter, Corso Italia, 26 Trapani, a mezzo POS-Bancomat;
- presso Gruppo Unicredit S.p.a (Istituto Cassiere);
- mediante Bonifico Bancario intestato alla Camera di Commercio di Trapani – Corso Italia, 26 – 91100 Trapani - IBAN: **IT55X0200816404000300768769**.

AVVERTENZA PER LA FATTURAZIONE

È obbligatorio comunicare il proprio **Codice Fiscale** e la **Partita IVA** (ove posseduta) per l'emissione della fattura. Si ricorda, infatti, che l'indicazione della Partita IVA in fattura è obbligatoria qualora, con riferimento al servizio prestato, l'intestatario della stessa abbia agito nell'ambito della propria attività d'impresa o professionale.

Con nota del 2/5/2012 il Ministero della Giustizia ha reso noto che, ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante alle parti delle procedure di mediazione “deve esserci piena corrispondenza tra le parti della mediazione e il soggetto in favore del quale è stata rilasciata la ricevuta fiscale o fattura” a fronte del pagamento delle indennità di mediazione. A tal proposito si informa che **le fatture relative alle indennità di mediazione saranno intestate alle parti** e, in caso di pagamento effettuato da soggetto diverso dalla parte si dovrà richiedere espressamente (al momento del deposito della domanda/risposta) che nella fattura venga riportato, in nota, da chi è stato anticipato il pagamento delle spese (indicando il relativo nome, cognome e codice fiscale).

split payment,

Dallo scorso 1 gennaio è entrato in vigore il particolare meccanismo IVA c.d. **split payment**, il quale prevede per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di alcune P.A. che l’IVA sia versata dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia. Si invitano tutti gli utenti appartenenti alle P.A. interessate, che devono effettuare il pagamento di servizi erogati dalla Camera di Commercio, a versare esclusivamente l’importo netto relativo alla prestazione. La Camera provvederà ad emettere regolare fattura con l’annotazione **“Iva versata dal committente ai sensi dell’art. 17 –ter D.P.R. 633/1972”**.



Organismo iscritto al n° 103 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle mediazioni del Ministero della Giustizia

ALL. B

CODICE ETICO PER I MEDIATORI

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'organismo di mediazione a cui è iscritto.
4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di **indipendenza(1) imparzialità, (2) e neutralità (3)**. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione;
6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri;
7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso;
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti;
9. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa;
10. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà

ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.

13. E' fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

(1) **Indipendenza** significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti.

(2) **Imparzialità** indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

(3) **Neutralità** si riferisce alla posizione del mediatore il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.



Organismo iscritto al n° 103 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle mediazioni del Ministero della Giustizia

All. C

REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITA' TELEMATICHE

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo di mediazione iscritto al n. 103 del ROC (art. 3 comma 4 del d.l.vo 4 marzo 2010 n. 28), e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

a) Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico

Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa e con l'accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail – pec....).

L' utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web, www.tp.camcom.it, previa registrazione, da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate sullo stesso sito.

A seguito della registrazione, all'utente vengono attribuite una **username** ed una **password** personali, da utilizzare per l'accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste, che dovranno essere effettuate secondo le istruzioni riportate sul sito e/o comunicate dalla Segreteria: deposito della domanda, della risposta e della documentazione, invio di comunicazioni alla Segreteria, consultazione dei dati relativi all'iter della pratica e dei documenti o informazioni inerenti alla procedura.

b) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.

L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardare la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo

illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte dal sito web.

c)Incontro di mediazione.

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, accedendo nell'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate sul sito web www.tp.camcom.it . L'incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria (1) ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.

In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l'accordo delle parti, l'incontro (e/o incontri) potrà svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza (2). Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale.

(1)L'incontro potrà svolgersi, ad esempio con scambio e condivisione di messaggi o documenti, web conference tramite chat, audio, video, o, ancora con una combinazione di tali modalità.

(2) es. conference call



**Camera di Commercio
Trapani**

ALL. D

Organismo iscritto al n° 103 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle mediazioni del Ministero della Giustizia

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Questo questionario darà la possibilità ai funzionari che si occupano del servizio di mediazione di realizzare un proficuo scambio di informazioni e pareri ed offrire un servizio sempre più efficiente e adeguato alle aspettative delle imprese, dei consumatori e dei cittadini che ad esso si rivolgono.

Si richiede di rispondere ai quesiti esprimendo una valutazione che va da un punteggio 1 (= insufficiente) ad una soddisfazione massima pari a 5 (= **ottimo**)

Data di compilazione _____

Generalità della parte che compila il questionario _____

1) Come e perché si è ricorsi al servizio:

- Per clausola inserita nel contratto
- Su suggerimento del consulente (avvocato/commercialista/altro consulente)
- Su invito del Giudice
- A seguito del deposito della domanda presso l'Organismo di mediazione, effettuata da una parte
- Perché la legge prevede un tentativo obbligatorio di mediazione
- Altro (specificare)

2) Esprime un voto di gradimento sul Servizio di Mediazione dell'Organismo della Camera di Commercio di Trapani 1 2 3 4 5

3) Esprime un giudizio su:

Disponibilità e cortesia dei funzionari	1	2	3	4	5
Preparazione e professionalità dei funzionari	1	2	3	4	5
Semplicità della procedura	1	2	3	4	5
Chiarezza delle informazioni ottenute	1	2	3	4	5
Precisione e completezza delle informazioni ottenute	1	2	3	4	5
Chiarezza e comprensibilità della modulistica	1	2	3	4	5
Trasparenza delle procedure	1	2	3	4	5
Gestione dei tempi	1	2	3	4	5
Comfort degli ambienti (ampiezza sala , luminosità....)	1	2	3	4	5
Riservatezza	1	2	3	4	5

4) Esprime un giudizio sul mediatore

Disponibilità e cortesia del mediatore	1	2	3	4	5
Preparazione e professionalità del mediatore	1	2	3	4	5
Chiarezza espositiva	1	2	3	4	5
Imparzialità, indipendenza e neutralità	1	2	3	4	5
Riservatezza	1	2	3	4	5

5) Il costo sostenuto è conforme al servizio da Lei ricevuto?

SI

NO

6) E' a conoscenza dell'attivazione del sito Internet della Camera di Commercio di Trapani dove è possibile reperire informazioni, conoscere servizi, ecc?

SI

NO

7) E' a conoscenza della possibilità di svolgere la mediazione tramite il servizio on line?

SI

NO

8) Come è venuto a conoscenza del servizio di mediazione della Camera di Commercio di Trapani?

- Giornali
- Radio
- Televisione
- Sito Internet della Camera di Commercio
- Associazione di categoria
- Professionista (Avvocato, Commercialista.....)
- Associazione dei consumatori
- Familiare/amico/conoscente che aveva già provato il servizio
- Altro: _____

9) Consiglierebbe il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Trapani ad un familiare/amico/conoscente?

SI

NO

10) Utilizzerà di nuovo il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Trapani qualora ne avesse bisogno?

SI

NO

11) Eventuali suggerimenti perché in futuro si possa meglio corrispondere alle sue aspettative

Firma della parte che ha compilato il questionario

.....

Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Trapani Iscritto al n. 103
del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia